



Comune di Lama Mocogno
Provincia di Modena

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE
NEI CIMITERI COMUNALI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 31/03/2015

(pubblicata in data 10 settembre 2015)

In vigore dal 26 Settembre 2015

INDICE

Art. 1	– Oggetto e finalità del regolamentopag. 3
Art. 2	– Forma di gestione del serviziopag. 3
Art. 3	– Settore competentepag. 3
Art. 4	– Tariffe e loro pubblicitàpag. 4
Art. 5	– Spese di allacciamentopag. 4
Art. 6	– Canonepag. 4
Art. 7	– Omesso pagamentopag. 5
Art. 8	– Modalità di fornitura del serviziopag. 5
Art. 9	– Richiesta di allacciamentopag. 5
Art. 10	– Riallacciamento alla retepag. 6
Art. 11	– Variazioni nell'utenzapag. 6
Art. 12	– Cessazione dell'utenzapag. 6
Art. 13	– Divieti e obblighipag. 6
Art. 14	– Tutela dei dati personalipag. 7
Art. 15	– Casi non previsti dal presente regolamentopag. 7
Art. 16	– Variazioni al regolamentopag. 7
Art. 17.	- Rinvio dinamico pag. 8
Art. 18.	- Norme finalipag. 8

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive sui manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.) all'interno dei cimiteri comunali di Lama Mocogno, i rapporti fra Ente ed utenti del servizio, le modalità di pagamento, di riscossione, di contenzioso, l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede alla erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene, previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso, mentre quella relativa a portalamпада e lampadina restano a carico del Comune.

Art. 2 FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali direttamente in economia tramite personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate. È fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T. U. Enti Locali.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale, è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o da altro soggetto autorizzato e/o delegato dal titolare delle concessione, ad intestare a proprio nome l'utenza.

Art. 3 SETTORE COMPETENTE

1. Le competenze amministrative sono espletate dal Settore a cui è assegnato il servizio di Polizia Mortuaria. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Settore suddetto o ad un dipendente da lui formalmente delegato.
2. Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate, secondo le disposizioni dettate dal competente Responsabile di Settore del Comune.

Art. 4
TARIFFE E LORO PUBBLICITA'

1. Le tariffe del servizio sono deliberate dall'organo competente e possono essere annualmente aggiornate in sede di bilancio di previsione, in relazione dall'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
2. Le tariffe del servizio sono articolate in:
 - a) Un contributo fisso da pagarsi una sola volta, a titolo di spesa di allacciamento della prima lampadina;
 - b) Un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 6, comprendente la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione contrattuale.

Art. 5
SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Il richiedente è tenuto a versare le spese di allacciamento, stabilite dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese (rif. Art. 4, comma 2, lett. a).
2. Dette spese sono addebitate nella prima bolletta/fattura di pagamento del canone lampade votive con versamento posticipato.

Art. 6
CANONE

1. La durata contrattuale del servizio è annuale e coincide con l'anno solare; si intende automaticamente rinnovata di anno in anno per tacito consenso se l'utente non ne avrà dato disdetta scritta.
2. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone annuale stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b). Limitatamente all'anno di attivazione di ripristino o di cessazione del servizio, il pagamento è dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo alla richiesta del servizio, ovvero come ultimo mese utile quello in cui avviene la cessazione dell'erogazione del servizio.
3. Il canone annuale deve essere pagato, di norma, posticipatamente entro il 31 marzo dell'anno successivo, tramite versamento al Comune con le modalità indicate dallo stesso. Il Comune provvede ad inviare, direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione della richiesta di allaccio, apposito modulo di versamento da utilizzare per il pagamento del canone annuale.
4. La mancata ricezione di tale modulo, per qualsiasi motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore.

Art. 7
OMESSO PAGAMENTO

1. La validità del contratto è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un'unica soluzione.
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 30 giorni dall'invio del modulo di pagamento, l'Ufficio competente provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o analoga notifica, indicando il termine perentorio di 15 giorni entro il quale effettuare il pagamento.
3. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete elettrica.
4. Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione comunale provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge.

Art. 8
MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione delle lampade votive assicurando, a chiunque ne faccia richiesta, l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito annualmente con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Esso si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta.
3. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvede al ripristino del servizio nei tempi necessari.
4. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori, o per qualsiasi causa di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentaneamente dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta. E' cura del Comune provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio stesso.

Art. 9
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento presentata al Servizio competente del Comune mediante apposito modulo.
2. In occasione della prima bollettazione utile, saranno addebitate all'interessato l'ammontare del canone per il primo anno, comprensivo delle spese di allacciamento, che lo stesso richiedente deve versare con le modalità indicate dal Comune.
3. A richiesta avvenuta, il Servizio competente provvede ad attivare il servizio tramite personale tecnico.

4. Ai fini dell'attivazione l'utente dovrà comunicare, anche telefonicamente, al servizio cimiteriale, la data dell'avvenuto montaggio della lapide.
5. Nel caso in cui la richiesta di allacciamento riguardi settori od aree del cimitero non percorsi dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica, l'erogazione del servizio sarà subordinata alla decisione insindacabile dell'Amministrazione Comunale in merito alla sua fattibilità.

Art. 10
RIALLACCIAMENTO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, l'utente voglia ripristinare la luce votiva, questi deve effettuare una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allacciamento, previa estinzione del relativo debito.

Art. 11
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza dichiarati al momento di stipula del contratto possono riguardare:
 - a) L'indirizzo al quale inviare la bolletta/fattura ed eventuali comunicazioni;
 - b) Il nominativo dell'intestatario della bolletta/fattura a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate per iscritto al Servizio competente, nel più breve tempo possibile, mediante la compilazione di apposito modulo disponibile presso il Comune ed sul sito internet.
3. I bollettini restituiti al Comune per irreperibilità del destinatario, dovuta alla mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallacciamento è disciplinato dall'art.10.

Art. 12
CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La comunicazione di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento, compilando apposito modulo predisposto dal Comune.

Art. 13
DIVIETI E OBBLIGHI

1. E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati, sull'impianto di illuminazione votiva, oltre a sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.

3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo il personale tecnico provvede immediatamente alla disabilitazione dell'impianto.
4. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme di cui al presente regolamento ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescrive le necessarie opere di modifica e può sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano adempiute.
5. E' compito dell'utente comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni guasto o rottura dell'impianto, oltre a curare la parte dell'impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione.
6. E' competenza del Comune:
 - a) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
 - b) La sostituzione della lampadina esaurita.
7. E' competenza dell'Utente:
 - a) La cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
 - b) La comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazioni del proprio domicilio o, eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere l'avviso/fattura per il pagamento del canone di abbonamento.

Art. 14

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 15.

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati i regolamenti comunali vigenti e ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 16

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Al fine del miglioramento del servizio, qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Comune si riserva il diritto di modificare o integrare il presente Regolamento in ogni sua parte.

Art. 17
RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 18
NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento, che si applica anche agli allacciamenti già esistenti, si fa riferimento alle norme del codice civile.
2. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo online.